



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 28 aprile 2026, n. 84

**Tutela delle persone affette da fibromialgia: prevenzione, diagnosi e cura e
modificazione della legge provinciale sulla tutela della salute**

**D'iniziativa dei consiglieri Mariachiara Franzoia, Paolo Zanella, Andrea de Bertolini,
Alessio Manica, Lucia Maestri, Francesca Parolari, Michela Calzà (Partito
democratico del Trentino)**

Presentato il **28 aprile 2026**

Assegnato alla **Quarta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 28 aprile 2026, n. 84

Tutela delle persone affette da fibromialgia: prevenzione, diagnosi e cura e modificazione della legge provinciale sulla tutela della salute

INDICE

Capo I - Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Centro di riferimento e rete assistenziale reumatologica

Art. 3 - Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA)

Art. 4 - Accesso alle terapie riabilitative e continuità della cura

Art. 5 - Formazione, sensibilizzazione e ricerca

Art. 6 - Rafforzamento del ruolo delle associazioni

Art. 7 - Misure per la tutela e il mantenimento del posto di lavoro

Art. 8 - Informazioni sull'attuazione della legge

Art. 9 - Disposizioni finanziarie

Capo II - Integrazione della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 10 - Integrazione dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Capo I

Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia

Art. 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce la fibromialgia come malattia cronica, dolorosa e invalidante, che incide negativamente sulla qualità della vita, sulla capacità lavorativa e sulla partecipazione sociale, e promuove misure per la prevenzione, la diagnosi, la cura della malattia e per la tutela delle persone che ne sono affette.

2. Per le finalità previste dal comma 1, la Provincia adotta i provvedimenti finalizzati all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni fornite dal servizio sanitario provinciale, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

Art. 2

Centro di riferimento e rete assistenziale reumatologica

1. La Provincia, attraverso l'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (ASUIT), individua tra i presidi ospedalieri la struttura dell'Azienda specializzata in reumatologia quale centro di riferimento e coordinamento provinciale per la diagnosi e la cura della fibromialgia.

2. Al fine di garantire una presa in carico tempestiva, multidisciplinare e diffusa sul territorio provinciale, è istituita la rete assistenziale reumatologica provinciale. La rete, coordinata dal centro di riferimento, coinvolge anche le strutture private accreditate e

convenzionate della provincia, attraverso i professionisti esperti nella sindrome fibromialgica operanti in esse, che partecipano alla diagnosi e alla gestione del paziente secondo i protocolli definiti dal percorso diagnostico terapeutico assistenziale.

Art. 3

Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA)

1. Al fine di garantire la presa in carico e l'assistenza multidisciplinari, la Giunta provinciale nell'ambito degli atti di programmazione sanitaria, dispone l'adozione e l'aggiornamento di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la sindrome fibromialgica.

2. Il PDTA provinciale prevede:

- a) gli standard per la diagnosi tempestiva e le terapie multidisciplinari, inclusa la gestione del dolore, la fisioterapia, il supporto psicologico clinico e la nutrizione;
- b) un sistema integrato e multiprofessionale che assicuri il continuo raccordo e confronto tra i professionisti, inclusi gli esperti delle strutture private accreditate, la partecipazione attiva del paziente, dei familiari e dei caregiver al percorso di cura.

3. Il PDTA provinciale è elaborato da un gruppo di lavoro multidisciplinare e multiprofessionale, con il coinvolgimento attivo anche delle associazioni dei pazienti e degli enti del terzo settore.

4. La deliberazione prevista dal comma 1 è approvata entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 4

Accesso alle terapie riabilitative e continuità della cura

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 e nel rispetto della normativa statale vigente, la Giunta provinciale adotta i provvedimenti finalizzati al riconoscimento del diritto all'esenzione, parziale o totale, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di comprovata efficacia clinica e raccomandate dalle linee guida nazionali e internazionali per il trattamento della fibromialgia.

2. Tra le prestazioni previste dal comma 1, la Provincia include i programmi di attività fisica adattata al paziente (AFA), i cicli di terapia cognitivo comportamentale e il supporto psicologico clinico erogati dall'ASUIT e dalle strutture private accreditate e convenzionate della provincia.

3. La Provincia, riconoscendo il valore riabilitativo e antalgico dell'idroterapia in acqua riscaldata per i pazienti fibromialgici e per le altre patologie reumatologiche, sostiene la realizzazione o l'adeguamento di strutture dedicate e garantisce l'accesso a percorsi di idroterapia in vasca terapeutica.

Art. 5

Formazione, sensibilizzazione e ricerca

1. Per favorire la correttezza della diagnosi della malattia e dell'applicazione dei protocolli terapeutici previsti, con particolare riferimento ai medici di medicina generale, la Provincia, attraverso l'ASUIT, prevede specifiche iniziative di formazione sulla fibromialgia nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento continuo del personale sanitario.

2. La Provincia favorisce la conoscenza della fibromialgia, anche attraverso la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, per l'individuazione tempestiva della malattia e la riduzione del ritardo diagnostico.

3. La Provincia promuove la ricerca scientifica sulla fibromialgia e la sperimentazione di terapie innovative, anche attraverso l'emanazione di bandi dedicati per il finanziamento di studi e progetti di ricerca, ai sensi della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005).

Art. 6

Rafforzamento del ruolo delle associazioni

1. Al fine di garantire il pieno coinvolgimento dei pazienti e di supportare l'attività clinica, la Provincia promuove la collaborazione con le associazioni di persone affette da fibromialgia e da altre patologie reumatologiche iscritte nell'elenco provinciale degli enti del terzo settore.

2. La Provincia riconosce il ruolo delle associazioni nell'informazione, nell'educazione sanitaria specifica rivolta ai pazienti e le coinvolge nella verifica periodica dell'attuazione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge provinciale sulla salute 2010.

3. Al fine di garantire la continuità terapeutica e riabilitativa, la Provincia sostiene i programmi di supporto periodico e continuativo offerti dalle associazioni di pazienti, quali il gruppo di automutuo aiuto, l'attività motoria specifica e il soggiorno riabilitativo o termale, secondo criteri, modalità e condizioni definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. La deliberazione prevista dal comma 3 è approvata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 7

Misure per la tutela e il mantenimento del posto di lavoro

1. La Provincia promuove, nel rispetto della normativa nazionale e della contrattazione collettiva, la concertazione tra i datori di lavoro e i lavoratori per individuare misure e iniziative finalizzate a garantire la tutela e il mantenimento del posto di lavoro delle persone affette da fibromialgia, contrastando ogni forma di discriminazione e di pregiudizio legato alla patologia.

2. Per favorire la permanenza nell'attività lavorativa ai sensi del comma 1, la Provincia promuove in particolare l'adozione di misure conciliative e soluzioni flessibili nell'ambiente di lavoro, in collaborazione con i datori di lavoro, il servizio sanitario provinciale e gli enti preposti alla tutela e alla salute nei luoghi di lavoro.

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità di intervento dell'Agenzia del lavoro e dell'ASUIT nell'individuazione delle possibili misure previste dal comma 1, che assicurano la compatibilità tra le necessità aziendali e le esigenze delle persone affette da fibromialgia.

4. La deliberazione prevista dal comma 3 è approvata entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 8

Informazioni sull'attuazione della legge

1. La Giunta provinciale, decorso un anno dall'entrata in vigore di questa legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, una relazione sullo stato di attuazione di questa legge, che contiene anche indicazioni riguardo i dati risultanti dal registro della sindrome fibromialgica, con particolare riferimento all'incidenza della malattia sul territorio provinciale, alle modalità di accertamento diagnostico delle patologie, ai trattamenti e interventi sanitari conseguenti, e l'impiego delle risorse stanziare.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale rispetto a quanto già autorizzato nella missione 13 (Tutela della salute), programma 02 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente).

2. Alle maggiori spese derivanti dall'articolo 4 comma 3, previste nell'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede integrando per i medesimi anni gli stanziamenti della missione 13 (Tutela della salute), programma 05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi anni gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale rispetto a quanto già autorizzato nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 03 (Ricerca e innovazione).

4. Alle maggiori spese derivanti dall'articolo 6, comma 3, previste nell'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede integrando per i medesimi anni gli stanziamenti della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 8 (Cooperazione e associazionismo), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi anni gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Capo II

Integrazione della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 10

Integrazione dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Dopo la lettera g) del comma 5 bis dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, è inserita la seguente:
"g bis) registro della sindrome fibromialgica".